

Nr. R.G. 09/29367

Sent. Nr. 67655/11

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Art. 28, 10° co. L. 24.11.81 N. 689

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Giudice di Pace Dott.ssa Gregoria PELLEGRINO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 09/29367 di R.G.

TRA

Gerardo RUSSILLO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cipro n. 77, presso lo studio dell'Avv. Gerardo RUSSILLO, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso

RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato per la carica in Roma, P.zza del Campidoglio n. 1 - CONTUMACE

RESISTENTE

OGGETTO: opposizione, ex artt. 22 e 23 L. 689/81, a: V.A.V. n. 13081723076 del 28.10.'08.

CONCLUSIONI: come da verbale di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato in data 01.04.'09, il ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento di cui all'oggetto, poiché sosteneva che lo stesso, notificatogli in data 23.02.'09, elevato per violazione dell'art. 191/1-4 del C.d.S., fosse illegittimo per mancata contestazione immediata.

Non si costituiva in giudizio il Comune di Roma, malgrado la ritualità della notifica del decreto di fissazione d'udienza con allegata copia del ricorso e del provvedimento impugnato; pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.

All'udienza del 24 maggio 2010, previa verifica della tempestività del deposito del ricorso e discussione, la causa veniva trattenuta in sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.

Ed invero, al ricorrente, risultato proprietario dell'autovettura veniva contestata la violazione dell'art. 191/1-4 co. C.d.S. in quanto: "ometteva di dare la precedenza ai pedoni che transitavano sugli attraversamenti pedonali", con la seguente motivazione circa la mancata contestazione immediata: "impossibilità di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza e nei modi regolamentari per le avverse condizioni atmosferiche" e quanto affermato da un P.U., in sede di redazione del verbale di accertamento, fa piena prova, fino a querela di falso, come ribadito dalla sentenza Cass. Civ. SS. UU. n. 17355/'09*, con riguardo ai fatti attestanti dal P.U. rogante come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso P.U.

